

Inquadramento delle prestazioni sportivo-dilettantistiche

Guglielmo Anastasio - Avvocato, Funzionario della Direzione provinciale del lavoro di Modena (*)

L'inquadramento normativo delle prestazioni rese a favore delle associazioni sportivo dilettantistiche presenta non poche difficoltà, in virtù della speciale disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa che connota il settore in esame. Lo sport, infatti, è generalmente riconosciuto come uno di quegli ambiti in cui l'individuo sviluppa la propria personalità, specialmente quando viene praticato all'interno di entità collettive. Proprio il riferimento dell'art. 2 della Costituzione all'associativismo, quale momento di promozione della personalità, giustifica la speciale normativa di favore nei confronti dei sodalizi sportivo-dilettantistici. Tuttavia, questi ultimi, nel corso degli anni, hanno assunto degli aspetti poliedrici, dove alle at-

tività di mero volontariato, coerenti con lo spirito promozionale riconosciuto dal legislatore, si affiancano attività fortemente remunerative che, ponendosi in diretta concorrenza con dei veri e propri esercizi commerciali, presuppongono l'acquisizione di una cospicua forza lavoro.

Normativa

Il punto di partenza per una corretta ricostruzione della problematica, va rinvenuto negli artt. 67 e 69 del Tuir, nonché, in via residuale, nell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003:

Vedi tabella a piè pagina.

Dall'analisi delle suddette disposizioni normative, s'intuisce che le tipologie di prestazioni, nel settore in questione,

sono raggruppabili in tre categorie:

- 1) quelle rese nell'esercizio diretto di un'attività sportivo-dilettantistica;
- 2) le collaborazioni coordinate e continuative in ambito amministrativo-gestionale;
- 3) quelle rese in regime di diritto comune.

Va da sé che solo le prime due potranno godere di tutti i benefici fiscali, contributivi e assicurativi previsti dall'ordinamento, sempre che ricorrano determinati presupposti soggettivi ed oggettivi di cui si dirà in seguito.

Nota:

(*) Le considerazioni contenute nel seguente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non impegnano in alcun modo l'amministrazione d'appartenenza.

Normativa	
Art. 67, comma 1, lett. m) Tuir	Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 69 Tuir	Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Art. 61, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003	Esclusione dall'ambito di applicazione del lavoro a progetto delle "attività" di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Natura giuridica delle associazioni e inquadramento delle prestazioni

Prima di addentrarci nel tortuoso percorso del corretto inquadramento delle attività rese nell'ambito ed in favore di tali associazioni, appare necessario capire se l'ente collettivo abbia tutti i requisiti formali per godere della speciale normativa di settore e se svolga effettivamente un'attività istituzionalmente preposta alla promozione dello sport dilettantistico.

In primo luogo, l'associazione sportiva dovrà essere iscritta in un apposito registro tenuto dal Coni, «unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche» (1). A tal proposito, occorre osservare che, ai fini del godimento dei benefici fiscali e, conseguentemente, anche contributivi ed assicurativi, non sarà sufficiente la mera affiliazione ad una Federazione sportiva, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, bensì la vera e propria iscrizione al predetto registro, che rimane l'unico adempimento utile ai

fini del riconoscimento della natura sportivo dilettantistica. In particolare, queste ultime entità sono delegate (delibera Coni n. 1288 del 11 novembre 2004) solo al riconoscimento provvisorio dei fini sportivi dilettantistici, che assumerà valore definitivo esclusivamente con il provvedimento d'iscrizione da parte del Coni. In realtà, durante il regime previgente alla regolamentazione del riconoscimento a mezzo iscrizione nel registro Coni (ovvero prima della Finanziaria 2003), la giurisprudenza di legittimità (2), ha sostenuto la natura meramente dichiarativa del riconoscimento del massimo organo sportivo, per cui lo speciale trattamento fiscale sarebbe subordinato comunque all'accertamento dell'effettivo svolgimento di un'attività sportivo-dilettantistica. Conseguentemente, anche la mancata iscrizione non sarebbe decisiva ai fini di un eventuale disconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria, in quanto l'ente sportivo avrebbe sempre la possibilità di dimostrare il perseguimento di finalità istituzionali congrue rispetto a quelle richieste dalla legge. In realtà, tale orientamento si li-

mita a mettere in luce che un eventuale disconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria non può limitarsi al dato formale del riconoscimento sportivo, ma dovrà passare attraverso l'esame della concreta attività svolta dall'associazione, per poi arrivare ad accertare il perseguimento di uno scopo lucrativo, piuttosto che la mera promozione dello sport dilettantistico.

Vedi riquadro a piè pagina.

È chiaro che un accertamento negativo da parte dell'Agenzia delle entrate ricondurrebbe tutte le prestazioni, rese a favore dell'ente, nell'ambito della disciplina ordinaria e quindi sotto lo schema del lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato con i relativi prelievi fiscali, contributivi ed assicurativi. Diversamente, in assenza di tale disconoscimento, i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale dovranno prendere in considerazione solo le singole attività rese dai vari prestatori in favore dell'associazione sportiva e valutarne il corretto inquadramento.

Prestazioni sportive dilettantistiche

I compensi derivanti da tali prestazioni, oltre a godere del predetto regime fiscale, sono esonerati dal prelievo assicurativo (3) e contributivo (4), in virtù della loro qualifica di «redditi diversi». Tuttavia, tali prestazioni potranno rientrare in tale ambito, se presentano le seguenti caratteristiche:

1) devono essere rese nell'e-

Cassazione, sez. V, sentenza 29 luglio 2005, n. 16032

Con la presente sentenza la Corte ha espresso il principio secondo il quale non è sufficiente nascondersi dietro lo "schermo" di una associazione senza fine di lucro per garantirsi l'immunità fiscale.

Nel caso specifico, dalla verifica fiscale era emerso: che l'attività della palestra si svolgeva in modo del tutto analogo a quello di altre palestre gestite da imprenditori commerciali, che i clienti pagavano un corrispettivo per le prestazioni che ricevevano, che i frequentatori non partecipavano alla vita sociale e non decidevano alcunché in ordine alla gestione dell'attività, che non partecipavano, per la massima parte, ad attività ludiche, amatoriali o agonistiche dell'associazione. In pratica, i frequentatori delle palestre si comportavano come semplici clienti della struttura gestita da un imprenditore e non come associati del soggetto che svolgeva l'attività.

I giudici della Suprema Corte hanno osservato che il ricorrente non ha contestato i rilievi del verificatore (neanche servendosi di dichiarazioni di terzi ulteriori rispetto a quelle addotte dai verificatori), essendosi limitato a fornire lo statuto sociale, dal quale risultava che l'associazione non aveva fine di lucro. In pratica, secondo la Cassazione, l'associazione aveva l'onere di provare che l'attività svolta, sebbene somigliasse ad una attività commerciale, in realtà non lo era, e che quindi l'ente era pienamente legittimato a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive.

Note:

(1) L'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004, ha confermato che il Coni è l'unico soggetto certificatore dell'attività sportiva dilettantistica e dispone che per godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 90 della legge n. 289/2002, è necessario che i sodalizi sportivi siano certificati dal Coni stesso.

(2) Cass. civ., 13 novembre 2003 n. 17119.

(3) Inail, nota del 19 marzo 2003 e circolare n. 22 del 18 marzo 2004.

(4) Enpals, circ. n. 13/2006.

esercizio diretto di un'attività dilettantistica, ovvero, essere rese nell'orbita degli scopi istituzionali dell'ente. A tal proposito occorre precisare che, così come chiarito dalla legge n. 14/2009 in sede di interpretazione autentica dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir, sarà da considerare svolta nell'esercizio diretto di un'attività dilettantistica anche quella di natura didattica, formativa, di assistenza e di preparazione, ancorché non funzionale alla manifestazione sportiva. Sembra chiaro, pertanto, che l'attività di un istruttore nell'ambito di un semplice corso formativo rivolto ai soci/clienti del circolo sportivo potrà considerarsi di natura sportivo-dilettantistica, solo qualora trovi la propria ragione economico-individuale - prevalentemente - nel raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ente e non in una mera causa di scambio (assunzione di un obbligo di fare al fine di ricevere un compenso). Appare evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio, o la ricezione di un compenso rapportato a logiche di mercato, possa far vacillare la natura sportivo dilettantistica di quell'attività. Alla stessa stregua, non sarà da inquadrare in tale ambito l'attività dello sportivo dilettante, qualora venga resa nel corso di una manifestazione sportiva professionistica (es. arbitro dilettante ad una gara professionistica).

In parte diverso è il ragionamento da effettuare nei riguardi dei collaboratori amministrativo-gestionali. Su questo versante, il discrimine tra prestazione dilettantistica e quella di diritto comune non sembra improntata su indici di natura contrattuali, piuttosto sulla tipologia di attività e, come vedremo in seguito, sul requisito della professionalità. Sembra evidente, infatti, che in tale ipotesi ben possa sussistere tra l'associazione e il collaboratore un rapporto sinallagmatico, che, tuttavia, potrà estrinsecarsi solo all'interno di un definito ambito oggettuale. A

tal proposito, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21/2003, ha cura di precisare che «rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti». Sempre in relazione a tali collaborazioni, occorre osservare che le stesse, a differenza delle mere prestazioni sportivo-dilettantistiche richiamate nella prima parte dell'art. 67 Tuir, non potranno essere rese in favore del Coni o delle singole federazioni sportive, bensì solo nei confronti delle associazioni o società sportive dilettantistiche (5);

2) non avere natura professionale; in particolare, i compensi legati a tali prestazioni (sia sportive che amministrativo-gestionali), per essere inquadrati come «redditi diversi», non devono essere conseguiti nell'esercizio di arti, professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Si considerano esercitate nell'ambito di un'arte o professione tutte quelle attività che necessitano di conoscenze tecnico specialistiche direttamente collegate ad un'attività lavorativa svolta abitualmente, ancorché non prevalente. Il termine abitualità sta ad indicare un'attività caratterizzata da ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti. Inoltre, secondo l'Enpals (6), un'ulteriore indice di non professionalità sarebbe rinvenibile nella marginalità dei compensi erogati ed il cui ammontare non dovrebbe essere superiore ai 4.500 euro. Sempre tale Istituto previdenziale chiarisce che «la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio dell'attività. D'altro canto, attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile

con il compimento di un singolo affare, in quanto lo stesso può implicare una molteplicità di atti tali da fare assumere all'attività carattere stabile. Infine, si rileva che, poiché il professionista è per definizione un soggetto che si rivolge ad una committenza indeterminata, l'esistenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale, è certamente indice della presenza di attività professionale». A parere dello scrivente, i parametri assunti dall'Enpals, quali indizi di professionalità, appaiono alquanto condivisibili, con la precisazione che il superamento del limite dei 4.500, non può comportare un'automatica apertura della posizione previdenziale, che dovrà, invece, passare attraverso una complessiva analisi della prestazione lavorativa e della sua interazione con l'oggetto sociale del sodalizio;

3) i compensi dei soci/amministratori, che svolgono anche attività sportive, non siano superiori del 20% rispetto alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva per profili analoghi. Tale assunto necessita di due premesse:

- il comma 18, dell'art. 90, legge n. 289/2002, impone alle associazioni/società sportive dilettantistiche la tendenziale gratuità dell'incarico di amministratore; qualora, invece, dovessero esserci dei compensi legati a tale carica, saranno da assimilare a quello dei lavoratori dipendenti, se trattasi di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero, a quelli da lavoro autonomo, se espressione di una libera professione (7);

- sempre la stessa norma impone l'assenza di uno scopo di lucro, che si concreta nel divieto di distribuire degli utili ai soci.

Note:

(5) Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 74/E del 3 giugno 2005.

(6) Circolare n. 13 del 7 agosto 2006.

(7) Così la Guida Fiscale n. 6/2007 dell'Agenzia delle entrate *Le agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportiva dilettantistica*.

Premesso ciò, i soci/amministratori sopra considerati potranno ricevere comunque dei compensi legati all'attività sportiva e/o alla collaborazione amministrativo-gestionale. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 9 del 25 gennaio 2007, chiarisce che, in tali ipotesi, i compensi che superino del 20% le retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva, si considerano una forma indiretta di distribuzione degli utili e, pertanto, saranno da assoggettare al relativo prelievo fiscale.

Disconoscimento delle prestazioni sportive dilettantistiche

Qualora le prestazioni e le collaborazioni sopra richiamate non dovessero presentare le caratteristiche sopra richiamate, gli organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale dovranno provvedere alla riqualificazione dei relativi rapporti lavorativi. S'impone, quindi, un'indagine sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione sportiva o amministrativo-gestionale. Appare evidente, che la corresponsione di compensi legati alle ore di lavoro, il rispetto di precisi orari e di direttive funzionali-organizzative impartite dai vertici dell'associazione, impongano una qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato, con la conseguente applicazione del contratto collettivo di settore al fine di una corretta ricostruzione dell'imponibile previdenziale ed assicurativo. A tal proposito, il Ministero del lavoro, nell'interpello n. 22/2010, evidenzia la «congruità» dell'applicazione del Cnl Impianti sportivi e palestre, pur avendo cura di precisare che il riferimento principale non può che essere ricondotto alla volontà delle parti ovvero alla applicazione continuata e non contestata di un certo Cnl. Qualora, invece, quella presta-

zione lavorativa dovesse effettivamente presentare le caratteristiche dell'autonomia, l'organo ispettivo, potrà riqualificare la prestazione tenendo in considerazione le seguenti tipologie contrattuali:

a) lavoro a progetto

Dal punto di vista tecnico-giuridico, siffatta riqualificazione non sembra, a parere dello scrivente, di facile soluzione, viste le incertezze interpretative (8) inerenti la presunzione di subordinazione scandita dall'art. 69, D.Lgs. n. 276/2003, nell'ipotesi di mancata individuazione di un progetto. Del resto tale ipotesi, ovvero la mancata individuazione del progetto, non appare residuale nell'ambito dei sodalizi sportivi dilettantistici, in virtù dell'art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, che esclude dalla disciplina del lavoro a progetto, le collaborazioni coordinate e continuative «rese ed utilizzate ai fini istituzionali a favore delle associazioni sportive». Pertanto, nelle ipotesi in cui tali collaborazioni fuoriescano dagli ambiti istituzionali dell'ente ovvero non presentino quelle caratteristiche richieste dall'art. 67 Tuir, dovrà applicarsi la disciplina ordinaria prevista per le collaborazioni a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. Alla luce di tale conclusione, solamente qualora si dovesse interpretare come relativa la presunzione di cui all'art. 69, D.Lgs. n. 276/2003, l'organo ispettivo potrebbe spingersi a cercare *aliunde* gli elementi di una specifica attività progettuale non formalizzata ed, eventualmente, ricondurre il rapporto contrattuale nell'ambito del lavoro a progetto. Un simile inquadramento comporterebbe non solo un prelievo fiscale, ma anche un prelievo contributivo assimilato al lavoro dipendente, in virtù della soggezione del lavoro sportivo alla gestione previdenziale Enpals (D.M. 13 marzo 2005). Come è noto, il trattamento previdenziale per i lavoratori dello spettacolo (e in questo caso dello sport), prescinde

dalla natura del rapporto di lavoro e, pertanto, tutti gli «impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi, di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi» saranno soggetti ad un prelievo contributivo pari al 33% della retribuzione (di cui il 9,19 a carico del lavoratore e 23,81 a carico del datore di lavoro/committente). Resta, infine, da precisare che l'imponibile previdenziale, a differenza dei rapporti di collaborazione soggetti alla gestione separata Inps, va calcolato in base ai giorni effettivi di lavoro, tenendo presente il minimale giornaliero (9), che, nel 2011, ammonta ad € 44,49;

b) collaborazione occasionale (c.d. mini co.co.co.)

Quando la prestazione lavorativa, pur non avendo le caratteristiche di cui all'art. 67 Tuir, presenta comunque il requisito dell'autonomia, della coordinazione e della continuità, potrà essere inquadrata all'interno delle cc.dd. «mini co.co.co.», se non superiore a 30 giorni e retribuita con un compenso non superiore ai 5.000 euro annui. Va osservato che tale inquadramento non comporta le difficoltà esposte in materia di lavoro a progetto, in quanto si prescinde da una ricostruzione dell'attività lavorativa in termini progettuali. Va ricordato, infine, che, anche in tale caso, il prelievo fiscale e contributivo sarà simile a quello previsto per il lavoro a progetto e quindi al lavoro dipendente;

c) lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.

Nell'ambito del lavoro sportivo non si può sottacere la cir-

Note:

(8) Mentre per alcune sentenze (Trib. Ravenna, 24 novembre 2005 e Trib. Torino, 5 aprile 2005) la mancata individuazione del progetto determinerebbe solo una inversione dell'onere probatorio, altre (Trib. Milano, 2 agosto 2006 n. 2655 e Corte d'Appello Firenze 29 gennaio 2008 n. 100), invece, affermano la natura assoluta della presunzione scandita dall'art. 69.

(9) Enpals, circ. n. 4 del 31 gennaio 2011.

costanza che, spesso, occorre far ricorso a figure altamente specializzate e che, pertanto, alcune prestazioni lavorative, anche se non correttamente inquadrare nell'alveo dell'art. 67, comma 1, lett. m) Tuir, potrebbero effettivamente presentare le caratteristiche di cui all'art. 2222 c.c. Si pensi a quelle attività che non necessitano di alcun coordinamento con il committente e che si esauriscono in un'unica soluzione. In tali ipotesi, il loro corretto inquadramento dovrà necessariamente passare attraverso l'analisi della professionalità/abitudine della prestazione lavorativa.

Qualora il prestatore d'opera dovesse risultare un professionista, dotato di partita Iva, dovrà emettere, all'atto di pagamento, una regolare fattura indicante l'importo lordo del corrispettivo, l'accredito dell'Iva, l'addebito della ritenuta d'acconto del 20%, la ritenuta previdenziale a carico del prestatore (pari a 9,19%) e il compenso netto.

Qualora il professionista dovesse pattuire una prestazione gratuita, l'Enpals richiederà comunque il versamento dei contributi a favore del prestatore d'opera in base al «compenso minimo giornaliero figurativo» che ammonta, nel 2011, ad € 44,49.

Anche nella diversa ipotesi di lavoro autonomo occasionale (contemplata dall'art. 67, comma 1, lett. i) Tuir), ovvero prestazioni che fuoriescano dall'arte e dalla professione del prestatore, eseguite sporadicamente e saltuariamente, vi saranno dei precisi obblighi contributivi e previdenziali. In primo luogo, il prestatore d'opera dovrà emettere una semplice quietanza di pagamento, indicante l'importo lordo del compenso da cui verrà dedotta la ritenuta d'acconto del 20%, la ritenuta previdenziale a carico del lavoratore del 9,19%, e il compenso netto. Va precisato, così come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 118/E del 1° luglio 2011, che, ai fini della ricostruzione dell'imponibile fi-

scale, andrà computata sia la ritenuta previdenziale a carico del prestatore, che eventuali rimborsi spese debitamente documentati. Ai fini previdenziali, va ricordato che tali prestazioni lavorative, qualora dovessero rientrare nell'orbita Enpals, daranno luogo comunque agli obblighi contributivi esposti nei precedenti paragrafi, in quanto gli stessi prescindono dalla natura del rapporto lavorativo e dalla percezione di un compenso, differenziandosi così da quelli inerenti le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rientranti nel regime previdenziale Inps, dove l'assoggettamento contributivo scatterà solo in caso di compensi superiori ai 5.000 euro annui. Occorre, altresì, puntualizzare che non sembra applicabile al settore sportivo, il regime di esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 188, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) (10), per le prestazioni occasionali rese nell'ambito di manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche.

Conseguenze sanzionatorie dopo riquilificazione

Qualora, a seguito dell'accertamento, risulti che l'associazione abbia, di fatto, occupato dei lavoratori dipendenti, a progetto o collaboratori occasionali, la stessa sarà tenuta all'istituzione del Libro unico del lavoro e alla iscrizione sullo stesso del lavoratore, indipendentemente dalla natura commerciale o sportivo-dilettantistica dell'attività svolta. Va comunque osservato che l'interpello n. 22 del Ministero del lavoro precisa che, anche le collaborazioni (ex art. 67, comma 1, Tuir) rese nell'ambito dei fini istituzionali delle associazioni sportive dilettantistiche, dovranno essere comunicate al Centro per l'impiego e iscritte nel Libro unico del lavoro. Tali adempimenti valgono per ogni forma di attività eseguita nelle forme della

collaborazione coordinata e continuativa, anche se resa gratuitamente da pubblici dipendenti. Lo stesso Dicastero, con la nota n. 5460 del 6 agosto 2008, ha chiarito che anche le prestazioni autonome rientranti nell'orbita Enpals, a far data dal 1° gennaio 2008, sono da comunicare preventivamente al Centro per l'impiego. L'unica eccezione a questi due adempimenti, sono costituite dalle prestazioni rese dai soci nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 67, comma 1, Tuir.

Pertanto, salvo riquilificazioni in termini di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., il disconoscimento della prestazione sportiva dilettantistica, oltre al recupero contributivo, fiscale e assicurativo, determinerà l'irrogazione delle sanzioni relative alla mancata istituzione e iscrizione dei lavoratori sul Libro unico del lavoro (art. 39 c. 1 e 2, legge n. 133/2008).

Se, invece, la prestazione sportiva o amministrativo-gestionale, dovesse essere ricondotta nell'alveo del lavoro subordinato, le conseguenze sanzionatorie saranno molto più pesanti.

Oltre alla contestazione della omessa consegna al lavoratore della lettera d'assunzione (art. 4-bis D.Lgs. n. 181/2000) e delle buste paga (art. 1, legge n. 4/1953), potrà essere irroga-

Nota:

(10) Tale esonero scatta allorché vi sia la presenza di un doppio requisito:

- 1) uno soggettivo, nell'ipotesi di:
 - giovani fino a 18 anni;
 - studenti di scuola media superiore ovvero iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell'ordinamento scolastico e universitario nazionale fino a 25 anni;
 - pensionati di età superiore a 65 anni;
 - coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo;
- 2) uno oggettivo, nell'ipotesi di esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche e non devono superare nel corso dell'anno solare una retribuzione o un compenso di € 5.000 annui lordi.

ta la c.d. maxi-sanzione per lavoro sommerso (11).

I presupposti per la sua applicazione, oltre alla natura subordinata della prestazione lavorativa, sono:

– l'assenza di una comunicazione preventiva al Centro per l'impiego;

– l'assenza di una posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore.

Occorre in ultimo chiarire che il Ministero del lavoro, nella circolare n. 38 del 2010, ha escluso che gli adempimenti fiscali possano scongiurare l'applicazione di tale sanzione. Pertanto, a nulla varrà l'esibizione, da parte del datore di lavoro, del modello 770 o certificazione dei compensi, dal momento che «l'unica documentazione che il legislatore ritiene idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione è quella comprovante l'assolvimento degli obblighi di natura contributiva».

Nota:

(11) L'art. 4 della legge n. 183/2010 (c.d. collegato lavoro), prevede: «All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributi-

vo precedentemente assolti, si evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».

3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».